

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1190)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1965  
(V. Stampato n. 1014)*

**d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, SIMONACCI, PUCCI Ernesto e ISGRO'**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 maggio 1965*

Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il numero delle decorazioni da concedersi in ciascun anno ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, è elevato a 600.

Di esse possono beneficiare anche i lavoratori subordinati di ambo i sessi dipendenti da Enti pubblici che svolgano attività analoga a quella di imprese private purchè abbiano rapporti di lavoro regolati da contratti di impiego privato.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.